



Edizione di lunedì 23 Giugno 2025

IMPOSTE SUL REDDITO

L'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta: quadro RQ modello Redditi SC 2025
di **Mauro Muraca**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Farmacie: negli Isa 2025 qualcosa non torna
di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

Applicazione dell'IVA nel contratto estimatorio
di **Marco Peirola**

IMPOSTE SUL REDDITO

Riaddebiti professionali – seconda parte
di **Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365**

CRISI D'IMPRESA

La Formazione delle classi e l'ordine legale delle cause di prelazione nel concordato semplificato
di **Paola Barisone**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Bilancio d'esercizio 2025: l'impatto del D.Lgs. 192/2024 sulle opere su ordinazione
di **Mauro Muraca**

DIRITTO SOCIETARIO

Adeguati assetti: doveri e responsabilità di sindaci, revisori e amministratori

di **Mauro Nicola** – Presidente Fondazione Nazionale Formazione Commercialisti

ACCERTAMENTO

L'integrazione di AI nei procedimenti fiscali: accertamento e compliance

di **Andrea Bongi**

IMPOSTE SUL REDDITO

L'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta: quadro RQ modello Redditi SC 2025

di **Mauro Muraca**

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**ACCERTAMENTO
E CONTENZIOSO**

IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4% anziché € 210 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%



Abbonati ora

L'articolo 14, D.Lgs. 192/2024, ha re-introdotto la possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d'imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024. L'affrancamento avviene con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap nella misura del 10%, da liquidarsi nella nuova sezione VII-B "affrancamento straordinario delle riserve" del quadro RQ29 del modello Redditi SC 2025 (periodo d'imposta 2024). A differenza di altre normative fiscali (ad esempio rivalutazione di quote e partecipazioni), dove è possibile scegliere tra il versamento in unica soluzione o rateizzato, per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta la rateizzazione dell'imposta sostitutiva in 4 rate è l'unica modalità consentita. La procedura determina la rimozione dello status di sospensione d'imposta dalle riserve affrancate, con conseguente possibilità di distribuire liberamente tali riserve, senza ulteriori imposte a carico della società e con effetti differenti in capo ai soci, dipendenti dalla natura del socio beneficiario.

L'articolo 14, D.Lgs. 192/2024, ha re-introdotto la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d'imposta presenti al 31 dicembre 2024, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap nella misura del 10%. Nel dettaglio, l'articolo 14, D.Lgs. 192/2024, afferma che:

- i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura del 10%;
- l'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Con Decreto Mef, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente elaborato, possono essere dettate le relative disposizioni di attuazione.

Alla data di redazione del presente articolo, l'atteso Decreto attuativo non risulta essere stato adottato; ciò nonostante, è comunque possibile applicare l'agevolazione in rassegna, poiché la formulazione della novellata disposizione normativa condivide, seppur con alcune differenze, le passate previsioni di affrancamento (L. 408/1990, il D.L. 41/1995, la L. 448/2001 e la L. 311/2004).

Profilo oggettivo

L'articolo 14, D.Lgs. 192/2024, richiama, in modo generico, *“i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta”*, non prevedendo alcuna specifica esclusione. In particolare, si considerano *“in sospensione di imposta”* le riserve e i fondi *“per i quali l'imposizione è rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venire meno del regime di sospensione”* (circolari n. 310/1994 e n. 40/E/2002). Rientrano, dunque, nella categoria di *“riserve in sospensione di imposta”*, tutti quei fondi iscritti a seguito di puntuale previsione normativa, quali ad esempio:

- le Leggi di rivalutazione dei beni d'impresa (L. 342/2000 e successive);
- le Leggi riferite ai condoni (D.L. 429/1982; D.L. 413/1991);
- le disposizioni per lo sviluppo delle piccole imprese (L. 317/1991).

In considerazione di ciò, si può pacificamente affermare che è possibile affrancare le sole riserve che hanno assunto la qualifica di *“riserve in sospensione d'imposta”*, ossia quelle collegate al pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi o dell'Irap.

Diversamente, non possono assumere la qualifica di *“riserve in sospensione d'imposta”* e non possono, pertanto, essere affrancate con l'imposta sostitutiva del 10%:

- le riserve iscritte per effetto di una rivalutazione esclusivamente civilistica quali, ad esempio, le riserve derivanti dalla rivalutazione dei beni d'impresa, effettuata ai sensi dell'articolo 15, D.L. 185/2008 e/o dell'articolo 110, D.L. 104/2020 con effetti esclusivamente civilistici, perché non sono riserve in sospensione d'imposta (circolare n. 11/E/2009);
- le riserve il cui vincolo di *“indisponibilità”* fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall'Irap (come espressamente previsto dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2024).

Sono definite tali, le riserve vincolate, ai sensi dell'articolo 26, comma 5-*bis*, D.L. 104/2023, poiché la sospensione d'imposta grava relativamente all'imposta straordinaria dovuta dagli istituti bancari sugli *extra* profitti realizzati nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1°

gennaio 2024.;

- le riserve costituite ai sensi dell'articolo 60, comma 7-bis e ss., D.L. 104/2020, che dispone, per i soggetti che sospendono gli ammortamenti civilistici, l'obbligo di destinare a una *“riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma”*.

In tale contesto, infatti, non si è in presenza di una riserva di utili in sospensione di imposta, e anche qualora il contribuente decida di procedere con l'ammortamento fiscale, si realizzerà esclusivamente un disallineamento temporaneo nel processo di ammortamento;

- le riserve formatesi in capo alla società conferente in occasione di operazioni di conferimento, effettuate ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 358/1997 (c.d. *“conferimento in doppia sospensione d'imposta”*), che rappresentano una voce di natura civilistica che, ai fini fiscali, è liberamente utilizzabile per la copertura di perdite d'esercizio e liberamente distribuibile ai soci, senza alcun onere impositivo per la società (risoluzione n. 82/E/2000 e circolare n. 33/E/2005).

Affrancamento parziale

L'articolo 14, D.Lgs. 192/2024, non prescrive alcun obbligo di procedere con l'affrancamento totale della riserva in sospensione iscritta a bilancio; pertanto, sarà possibile affrancare:

- una determinata riserva in sospensione d'imposta solo per una parte del suo importo (non necessariamente per l'intero);
- totalmente o parzialmente, ovvero tutte o solo alcune delle riserve in sospensione che residuano nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Importo delle riserve in sospensione d'imposta da affrancare

L'importo da affrancare (ovvero sul quale andrà applicata l'imposta sostitutiva del 10%) è quello delle riserve in sospensione d'imposta come risultante in bilancio.

Per quanto attiene specificatamente le riserve in sospensione d'imposta alimentate con i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva sull'affrancamento deve essere versata sull'importo della riserva, al netto dell'imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione o per il riallineamento (circolare n. 6/E/2022).

Bilanci di riferimento

Le riserve in sospensione oggetto di affrancamento devono essere “*esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023*” e residuare “*al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024*”.

ESEMPIO 1

Sulla base di tale impostazione, si assuma la seguente situazione al 31 dicembre 2024:

Calcolo riserve di imposta affrancabili al 31 dicembre 2024

Riserve in sospensione d'imposta al 31 dicembre 2023 20.000 euro

Utilizzo riserve in sospensione d'imposta dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 6.000 euro

Riserve in sospensione d'imposta affrancabili al 31 dicembre 2024 14.000 euro = (20.000 euro – 6.000 euro)

L'ammontare massimo delle riserve in sospensione di imposta potenzialmente affrancabili al 31 dicembre 2024 è pari all'importo residuo delle stesse al 31 dicembre 2024, ovvero 1.400 euro, con la possibilità di poter affrancare anche solo in modo parziale tale valore residuo, poiché è ammessa la possibilità di affrancare tali riserve e fondi in tutto o soltanto in parte.

Passaggio al regime della contabilità semplificata

Per effetto del passaggio dal regime di contabilità ordinaria al regime della contabilità semplificata, le riserve in sospensione d'imposta concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile nell'anno in cui il contribuente si avvale del regime di contabilità ordinaria (circolare n. 57/E/2001).

Dunque, nel caso in cui l'impresa alla data del 31 dicembre 2023, in regime di contabilità ordinaria, abbia delle riserve in sospensione d'imposta, ma dal 1° gennaio 2024 adotta il regime della contabilità semplificata, alla data del 31 dicembre 2024 non residua alcuna riserva in sospensione d'imposta da affrancare.

Riserve in sospensione d'imposta ricostituite nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Una particolare fattispecie da esaminare concerne le riserve in sospensione d'imposta ricostituite nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Questo è il caso, ad esempio, della riserva in sospensione utilizzata a copertura perdite che, a norma dell'articolo 13, L. 342/2000, non consente la distribuzione di utili fino a quando le riserva stessa non sia stata reintegrata, ovvero ridotta in misura corrispondente, con apposita delibera adottata dall'assemblea straordinaria.

In considerazione di ciò, quindi, le riserve in sospensione utilizzate per copertura perdite:

- possono essere affrancate, soltanto se reintegrate nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- non possono beneficiare dell'affrancamento, se non reintegrate nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, non essendo materialmente presenti nel patrimonio netto al termine del medesimo esercizio.

Decorrenza dell'affrancamento

L'articolo 14, D.Lgs. 192/2024, nulla dice sulla decorrenza dell'affrancamento (e sul suo perfezionamento), limitandosi ad affermare che l'imposta sostitutiva è liquidata nel modello Redditi relativo al periodo d'imposta 2024.

È pacifico affermare, dunque, che, in linea con le ultime norme in materia di riconoscimento dei valori fiscali tramite imposta sostitutiva (ad esempio regolarizzazione del magazzino, assegnazione agevolata degli immobili, rivalutazione dei beni di impresa, eccetera), la disposizione in rassegna subordina l'efficacia dell'affrancamento alla circostanza che esista la riserva al momento in cui sia versata l'imposta sostitutiva, né che il beneficio sia subordinato al versamento effettivo.

Da qui 2 possibili conseguenze, ovvero:

- la riserva, purché esistente alla data del 31 dicembre 2024, potrà essere distribuita nel corso dei primi mesi del 2025, prima del versamento della prima rata della imposta sostitutiva, senza che tale evento generi inibizione all'affrancamento, né tassazione in capo alla società.

Questa soluzione è coerente con quanto indicato nella richiamata circolare n. 33/E/2005, in cui è stata sostenuta la piena efficacia dell'affrancamento, anche laddove l'imposta sia stata versata secondo le scadenze di legge, a prescindere dal fatto che la riserva esista al momento del versamento;

- in caso di inserimento della imposta sostitutiva nel modello Redditi, il mancato versamento della prima rata di essa non dovrebbe comportare l'inefficacia della scelta, bensì l'iscrizione a ruolo del debito.

Sempre nella citata circolare n. 33/E/2005 viene confermato l'obbligo del pagamento della imposta sostitutiva, ma non che il riconoscimento fiscale della scelta eseguita sia subordinato al pagamento dell'imposta sostitutiva; deve, pertanto, ritenersi legittima la tesi secondo cui il mancato pagamento dell'imposta sostitutiva non annulla l'affrancamento né ostacola il perfezionamento del medesimo, comportando esclusivamente l'iscrizione a ruolo della somma dovuta. Il tema dovrà essere comunque rivisto alla luce del emanando Decreto attuativo.

La distribuzione di una riserva in sospensione affrancata

L'affrancamento, e il conseguente versamento di imposta sostitutiva del 10%, è procedura che, se eseguita, rende non più ottenibile il credito d'imposta che spetta, laddove sia distribuita una riserva in sospensione di imposta che non sia stata affrancata.

Vediamo di esemplificare le 2 possibili situazioni che si vengono a creare, qualora si proceda a distribuire:

- un saldo attivo da rivalutazione monetaria affrancato;
- un saldo attivo da rivalutazione monetaria non affrancato.

ESEMPIO – Distribuzione saldo attivo da rivalutazione monetaria senza affrancamento

La Alfa Srl ha iscritto nel patrimonio netto un saldo attivo in sospensione di imposta per 97.000 euro, già al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata sulla rivalutazione (3.000 euro). Il saldo attivo viene distribuito, senza procedere al relativo affrancamento. In questa fattispecie, si forma in capo alla società un imponibile di 100.000 euro ($97.000 + 3\% = 100.000$) sui cui è dovuta l'Ires per complessivi 24.000 euro ($= (100.000 \text{ euro} * 24\%)$).

Sull'Ires dovuta di 24.000, euro alla società Alfa Srl spetta il credito d'imposta di 3.000 euro, pari all'importo dell'imposta sostitutiva pagata sulla rivalutazione.

Il costo fiscale dell'operazione a carico della società ammonta, quindi, a 21.000 euro $= 24.000$ euro (Ires dovuta) $- 3.000$ euro (imposta sostitutiva rivalutazione).

ESEMPIO – Distribuzione saldo attivo da rivalutazione monetaria con affrancamento

La Alfa Srl ha iscritto nel patrimonio netto un saldo attivo in sospensione di imposta per 97.000 euro, già al netto della sostitutiva del 3% pagata sulla rivalutazione (3.000 euro).

Il saldo attivo della riserva in sospensione di imposta viene affrancato, previo pagamento dell'imposta sostitutiva del 10%, e poi distribuito ai soci.

Nella fattispecie prospettata, l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento ammonta a 9.700, pari al 10% dell'importo della riserva in sospensione d'imposta, anch'essa già al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata al momento della rivalutazione (circolare n. 6/E/2022, § 4.7).

In caso di successiva distribuzione di una riserva monetaria affrancata con la sostitutiva del 10%, il costo fiscale dell'operazione a carico della società ammonterebbe, quindi, a 9.700 (imposta sostitutiva dovuta); importo decisamente più conveniente rispetto al maggior carico fiscale di 21.000 euro (IRES dovuta al netto dell'imposta del 3% sulla rivalutazione) dovuto in caso di distribuzione della medesima riserva non affrancata con la sostitutiva del 10%.

L'imposta sostitutiva del 10% per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta

Il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10% per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta deve essere effettuato obbligatoriamente in 4 rate di pari importo che scadono, rispettivamente:

- la prima rata, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio con riferimento al quale è effettuato l'affrancamento;
- le successive 3 rate, nei 3 esercizi successivi, sempre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

La norma non prevede la possibilità di versamento in un'unica soluzione dell'imposta sostitutiva, ma stabilisce espressamente l'obbligo di rateizzazione della stessa in 4 quote annuali di pari importo.

A differenza di altre normative fiscali (come nel caso della rivalutazione di quote e partecipazioni), dove è possibile scegliere tra il versamento in unica soluzione o rateizzato, per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta la rateizzazione è l'unica modalità consentita.

La compilazione del quadro RQ29 del modello Redditi SC 2023

L'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta deve essere liquidata all'interno della nuova sezione VII-B "*affrancamento straordinario delle riserve*" del quadro RQ29 del modello Redditi SC 2025 (periodo d'imposta 2024).

SEZIONE VII-B Affrancamento straordinario delle riserve		Imponibile	Imposta	Prima rata
RQ29	Saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d'imposta	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
		<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>

Nel suddetto rigo RQ 29 del modello Redditi andrà riportato:

- in colonna 1, l'ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta;
- in colonna 2, l'importo corrispondente all'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, 10%, all'importo di colonna 1;
- in colonna 3, l'importo corrispondente della prima rata, con scadenza di versamento entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

È appena il caso di precisare che, anche le specifiche tecniche confermando l'impossibilità di procedere al pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione, evidenziano un errore bloccante qualora non venga indicato nel rigo RQ29, colonna 3, l'importo della prima rata pari a 1/4 del totale, lasciando intendere che non sarebbe possibile provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione, o con un piano di frazionamento del debito d'imposta diverso da 4 rate.

ESEMPIO

La società Alfa Srl intende affrancare riserve in sospensione esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, per un ammontare pari a 200.000 euro. In tal caso, il rigo RQ29 andrà compilato nel seguente modo:

SEZIONE VII-B Affrancamento straordinario delle riserve		Imponibile	Imposta	Prima rata
RQ29	Saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d'imposta	1 <input type="text" value="200.000"/>	2 <input type="text" value="20.000"/>	3 <input type="text" value="5.000"/>
		<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>

Effetti della distribuzione delle riserve in sospensione oggetto di affrancamento

A conclusione del presente contributo, è utile ricordare quali sono gli effetti fiscali della successiva distribuzione ai soci delle riserve di utili in sospensione di imposta affrancate con l'imposta sostitutiva del 10%. Iniziamo subito con il dire che, per effetto dell'affrancamento, la riserva di utili in sospensione d'imposta diviene liberamente disponibile, con conseguente possibilità di distribuire liberamente tali riserve senza ulteriori imposte per la società. Detto ciò, la distribuzione della riserva in sospensione d'imposta oggetto di affrancamento libera la tassazione in capo ai soci, con effetti che dipendono dalla natura del socio.

In particolare, se beneficiario della riserva affrancata è un socio:

? persona fisica, che detiene la partecipazione nella sfera privata, trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 26%;

? persona fisica, che detiene la partecipazione nella sfera imprenditoriale, o società di persone trova applicazione l'articolo 59, Tuir, con conseguente imponibilità della riserva distribuita nella misura del 58,14%;

? società di capitali trova applicazione l'articolo 89, Tuir, con conseguente imponibilità della riserva distribuita nella misura del 5%.

Particolare importanza assume la conseguenza potenzialmente negativa che è connaturata all'affrancamento. Infatti, anche le riserve affrancate – che diventano ordinarie riserve di utili – soggiacciono, in caso di loro distribuzione ai soci, alla presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir.

In forza di tale disposizione, nel caso in cui nel patrimonio netto siano iscritte sia riserve di utili che di capitale, si considerano prioritariamente distribuite per prime le riserve di utili, rispetto alle riserve di capitali, indipendentemente dalla deliberazione assembleare.

A tale presunzione sfuggono, invece, le riserve in sospensione d'imposta: pertanto, procedere all'affrancamento della riserva, comporterebbe, come conseguenza, il venir meno dello *status* di sospensione d'imposta e, quindi, l'attrazione di tale riserva nell'ambito della presunzione assoluta di distribuzione prioritaria rispetto alle riserve di capitali.

In conclusione, quindi, qualora la società detenga riserve di capitale e vi sia l'intenzione di distribuirle, prima di procedere all'affrancamento della riserva in sospensione occorre che gli amministratori valutino attentamente il fatto che, a seguito di tale affrancamento, verrà a incrementarsi il monte riserve sottoposte alla presunzione di prioritaria distribuzione (con le note conseguenze in capo ai soci in termini di tassazione del dividendo).

Si segnala che l'articolo è tratto da "[Accertamento e contenzioso](#)".

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI***Farmacie: negli Isa 2025 qualcosa non torna***di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Per le **farmacie** è giunto anche quest'anno il **momento di verificare** le **pagelle fiscali** dell'anno oggetto della prossima dichiarazione dei redditi, quindi del **periodo d'imposta 2024**.

Il **modello Isa utilizzabile** dalle farmacie approvato con il provvedimento del 17 marzo 2025 n. 131055 è il **DM04U** (*"Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica"* – codice attività 47.73.10), il quale è stato oggetto di **revisione per il biennio 2024-2025**.

Da una prima analisi dei risultati ottenuti **pare di poter affermare che il nuovo modello**, purtroppo, non coglie l'effettiva e concreta **realtà del mondo delle farmacie**; si tratta di un settore in piena evoluzione che ha subito dei **radicali cambiamenti** soprattutto **dopo l'emergenza Covid**.

Già nel **periodo d'imposta 2023** le farmacie hanno sofferto, sotto il profilo della *performance* fiscale, il **confronto** con gli anni 2021 e 2022, in cui il fatturato è stato **"drogato" dalle vendite** e dalle **prestazioni legate alla pandemia**.

Per il **periodo d'imposta 2024** l'**esito delle pagelle fiscali non migliora**, anzi, probabilmente, subisce un'ulteriore flessione a **causa dell'incapacità del nuovo modello Isa** di leggere adeguatamente la **nuova remunerazione** garantita dal Sistema Sanitario Nazionale per la vendita di farmaci **in convenzione**, in vigore dall'1/03/2024.

In sintesi, le **principali criticità degli Isa 2025 possono essere elencate come segue**:

1. l'assenza nella **nuova remunerazione Ssn del meccanismo** dello **"sconto"** che, invece, contraddistingueva la **vecchia remunerazione**, in vigore fino al mese di febbraio 2024. Lo sconto, debitamente indicato nel **modello Isa**, aveva un impatto positivo significativo sulla pagella fiscale. I nuovi Isa pare che **non tengano conto di questo cambiamento epocale**;
2. la soppressione, con l'avvento della nuova remunerazione Ssn, della cosiddetta **remunerazione aggiuntiva** di cui le farmacie italiane hanno **beneficiato negli ultimi anni** e che dava diritto a un vantaggio tutt'altro che trascurabile, capace di spostare gli

equilibri **in termini Isa**;

3. il ricorso sempre più diffuso da parte delle farmacie a **collaboratori farmacisti a partita Iva**, che a parità di orario e competenza hanno un **costo azienda spesso più oneroso** rispetto al **costo azienda di un dipendente**;
4. l'importante **incremento degli stipendi dei dipendenti farmacisti**. Basti pensare che, nell'epoca pre Covid, lo **stipendio medio mensile netto di un farmacista dipendente full time** si aggirava intorno a **600/1.700 euro**, mentre oggi è salito a intorno a **1.900/2.000 euro**. Per il datore di lavoro ciò comporta un maggior **costo azienda annuo di circa 15.000 per singolo dipendente**;
5. il confronto, spesso impietoso, con le **performance** che le farmacie hanno raggiunto negli anni del Covid, durante i quali si vendevano e prestavano prodotti e servizi specifici anti-pandemia, non ultimi i **famosi tamponi Covid**. È evidente che questo elemento punisce soprattutto **le farmacie con una storicità breve** che, magari, hanno aperto i battenti proprio **tra il 2020 e il 2022** e che, dunque, sono prive di dati "puliti dalla pandemia" e, quindi, **veritieri**;
6. lo sviluppo della **farmacia dei servizi**, elemento assolutamente positivo in termini vicinanza e assistenza alla popolazione, ma che richiede un numero **sempre maggiore di collaboratori il cui maggior costo spesso non è giustificato dagli introiti** che ne derivano.

Si tratta, sostanzialmente, di obiezioni **oggettive e comprovabili** che non possono non essere tenute in debita considerazione.

Già gli Isa sono **indicatori statistici** e quindi di per sé non in grado di cogliere le specificità della singola farmacia, e chi è del settore ben sa che **ogni singola farmacia fa caso a sé**, dovrebbero quantomeno essere capaci di cogliere i **macro-cambiamenti**.

IVA

Applicazione dell'IVA nel contratto estimatorio

di Marco Peirolo

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

L'[articolo 1556, cod. civ.](#), definisce il **contratto estimatorio** come il contratto in base al quale una **parte consegna una o più cose mobili all'altra** e questa si obbliga a **pagare il prezzo**, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Con il contratto estimatorio, l'*accipiens*, pur non essendo proprietario dei beni che riceve, **ne acquisisce la disponibilità, potendoli cedere a soggetti terzi** e scegliere liberamente le **modalità con cui effettuare la vendita**, senza che il *tradens* possa **in alcun modo condizionare tale scelta**.

Nel momento in cui la **vendita si perfeziona**, la proprietà del bene **passa al terzo acquirente** e sorge in capo all'*accipiens* **l'obbligo di pagare al tradens il prezzo**.

Qualora i beni rimangano **invenduti al termine pattuito**, invece, l'*accipiens* può acquisirne la proprietà pagando il prezzo o, in alternativa, riconsegnarli al *tradens* che, essendo **rimasto sempre titolare dei beni**, ne riacquisisce la disponibilità.

Ai fini Iva, **in deroga alla regola generale** prevista dall'[articolo 6, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), in base al quale le **cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento della relativa consegna** o spedizione, l'[articolo 6, comma 2, lettera d\), D.P.R. 633/1972](#), prevede che **l'operazione si considera effettuata**, per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, **all'atto della rivendita a terzi** ovvero, **per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione**.

In sostanza, **l'imponibilità dell'operazione è rinviata**, rispetto al momento di consegna fisica del bene, a quello di rivendita da parte del ricevente o alla **scadenza del termine pattuito dalle parti**, se inferiore all'anno, oppure non verificandosi alcuna delle **predette ipotesi al decorso di un anno dal ricevimento dei beni**, fermo restando che non si realizza alcuna acquisizione se i **beni vengono restituiti prima della scadenza dei termini convenuti dalle parti**.

Ne consegue che, in **assenza di vendita a terzi** o di restituzione dei beni **entro il termine di un anno dalla consegna**, nell'ipotesi di **contratto estimatorio di durata superiore**, la normativa Iva

impone l'anticipazione del **momento impositivo ai soli fini dell'imposta**, benché, come detto, l'effetto traslativo della proprietà, in base alle disposizioni civilistiche, **non abbia ancora avuto luogo**.

Al fine di superare le **presunzioni di cessione e di acquisto** per i beni **oggetto di contratto estimatorio**, tanto il **tradens** quanto l'**accipiens** devono dimostrare di avere, rispettivamente, **inviato e ricevuto i beni in dipendenza del predetto contratto**.

Infatti, da un lato, l'[articolo 1, comma 1, D.P.R. 441/1997](#), dispone che si **presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni**, né in quelli dei suoi rappresentanti e, specularmente, l'[articolo 3, comma 1, D.P.R. 441/1997](#), stabilisce che i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si **presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti** in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all'art. 1, nei modi ivi indicati.

L'[articolo 1, comma 2, lettera b\), D.P.R. 441/1997](#), **esclude l'operatività della presunzione** se è dimostrato che i beni sono stati **consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato** o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, **appalto, trasporto, mandato, commissione** o di altro titolo non traslativo della proprietà.

Ai fini del superamento delle **presunzioni di cessione e di acquisto**:

- il **tradens** deve avvalersi dei mezzi di prova indicati all'[articolo 1, comma 5, D.P.R. 441/1997](#) (es. documento di trasporto con la relativa causale);
- l'**accipiens** deve dimostrare la **provenienza dei beni** mediante i mezzi di cui all'[articolo 3, comma 2, D.P.R. 441/1997](#) (es. conservando il documento di trasporto ricevuto dal *tradens*).

In via agevolativa, l'articolo 1, comma 4, D.M. 18 novembre 1976, stabilisce che, per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, gli **obblighi di fatturazione e registrazione** possono essere eseguiti **entro il mese successivo** a quello in cui è stata **effettuata l'operazione**.

Di conseguenza, il termine di emissione e registrazione della fattura **può essere differito**:

- al **mese successivo alla rivendita dei beni** a terzi; ovvero
- in caso di **mancata restituzione** dei beni, al **mese successivo** rispetto;
- alla **scadenza del termine convenuto** fra le parti per la restituzione dei beni; oppure
- al **decorso di un anno** dalla consegna o spedizione dei beni.

Con la [risposta a interpello n. 10/E/2023](#), l'Agenzia delle entrate ha chiarito **le modalità di assolvimento dell'Iva** volte a rendere **coerente con la disciplina Iva** l'accordo delle parti per una durata del contratto estimatorio superiore al limite temporale **massimo di 12 mesi dalla consegna dei beni** previsto dall'[articolo 6, comma 2, lettera d\), D.P.R. 633/1972](#).

Situazione

Beni invenduti e non restituiti al
tradens alla scadenza dei 12 mesi

Adempimenti del tradens

IMPOSTE SUL REDDITO

Riaddebiti professionali – seconda parte

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Seminario di specializzazione

**Strategie difensive dallo schema d'atto al processo:
la nuova fase precontenziosa**

Scopri di più

Il tema dei riaddebiti di costi riguarda, tra le altre, **due fattispecie** citate nell'[articolo 54, comma 2, lettera a\) e c\), Tuir](#). Si tratta dell'addebito dei contributi previdenziali che, **per legge, sono dovuti dal committente** e dei costi per **l'utilizzo comune dell'immobile**. In entrambi i casi, la norma succitata li dichiara **esclusi dalla formazione del reddito imponibile**, ma mentre nel caso dei **contributi previdenziali il tema è semplice**, più complesso, o quantomeno, suscettibile di maggiori considerazioni, è il **riaddebito di costi per l'uso comune dell'immobile**.

Esclusione dal reddito dei contributi previdenziali

I **contributi previdenziali**, che per legge sono **posti a carico del soggetto che li corrisponde**, non concorrono alla **formazione del reddito del professionista**. Si tratta dei contributi previdenziali dovuti alle Casse di categoria, mentre quelli **addebitati a titolo facoltativo** da coloro che sono iscritti alla Gestione separata Inps concorrono a **pieno titolo alla formazione del reddito**. **Entrambi gli addebiti** (obbligatori o facoltativi) **rilevano dal punto di vista Iva**.

Esclusione dal reddito dei riaddebiti per uso comune dell'immobile

L'**esclusione dal reddito imponibile** per questo tipo di riaddebito **era già stata prevista** in sede interpretativa dalla [circolare n. 38/2010, § 3.4](#), secondo cui il **riaddebito non concorre alla formazione del reddito professionale** e conseguentemente il **costo viene dedotto al netto della quota riaddebitata**. L'esclusione dal reddito professionale porta con sé **l'esonero dalla operazione di ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta, il quale a sua volta **potrà dedurre l'importo riaddebitato secondo il principio di cassa** (se professionista). L'esclusione dal reddito del riaddebito è estesa ai servizi relativi all'immobile; quindi, oltre ai costi, per così dire, diretti (canoni locativi) occorre **escludere anche quelli "correlati"** che possono essere riassunti in **costi per utenze, spese condominiali, manutenzioni ordinarie e quant'altro**. Più complessa si presenta la situazione nella quale il **contratto di riaddebito preveda**

L'imputazione anche di costi non relativi all'immobile, quali, ad esempio, i **servizi di segreteria**. In quest'ultimo caso delle due l'una: o dal contratto si può desumere in modo ragionevole quanto della **cifra complessiva sia imputabile ai servizi di segreteria** e, quindi, somma imponibile, o viceversa risulta **difficile individuare un quantum legittimamente sottraibile dal reddito** da lavoro autonomo.

Va sottolineato che, mentre nella disciplina dei rimborsi per spese relative alla esecuzione dell'incarico è prevista una **salvaguardia per il contribuente che ha comunicato l'addebito**, ma **non lo ha incassato**, nessuna salvaguardia è presente, invece, nella **fattispecie del riaddebito dei costi comuni dell'immobile**. Ciò, nonostante, la **sostanziale analogia delle due ipotesi succitate**. Al riguardo, l'[articolo 54-ter, comma 1, Tuir](#), statuisce **l'indeducibilità di tutti i costi riaddebitati sia per trasferte che per uso comune dell'immobile**, ma poi interviene solo **per tutelare il professionista** che, avendo riaddebitato le spese per trasferta, **non riesce ad ottenere il rimborso delle stesse dal committente**: il rimedio consiste nella **sopravvenuta deducibilità dei costi riaddebitati**. Nulla, invece, è stabilito per **l'analoga situazione del riaddebito**, ad esempio, del canone locativo, per cui può accadere che **parte del canone sia stato riaddebitato**, e quindi **non dedotto dal titolare del contratto**, e poi quest'ultimo **non riesca ad ottenere il rimborso della quota** di canone riaddebitata. In questa situazione, a fronte del mancato incasso del riaddebito resta, iniquamente, **indeducibile il canone a suo tempo riaddebitato**.

L'obbligatorietà o meno del riaddebito per uso comune dell'immobile

Una situazione veramente frequente, specie negli studi professionali di media/grande dimensione, è la **presenza di collaboratori del dominus**, che utilizzano **locali dello studio messi a disposizione gratuitamente dal titolare**. Questo scenario aveva prodotto una **pronuncia molto criticata della Cassazione**. Infatti, con la [sentenza n. 16035/2015](#), la Suprema Corte ha ritenuto necessario **il riaddebito ai collaboratori** (con propria partita Iva) dei **costi comuni**, poiché diversamente si verserebbe in una **ipotesi di liberalità** (concessione gratuita dell'uso dei locali studio) che **fiscalmente non è riconosciuta**. Da qui la riconosciuta indeducibilità parziale dei costi dell'immobile professionale **interamente dedotti dal titolare dello studio**. Ma questa opinabile tesi è stata recentemente ribaltata dalla Corte di Cassazione con la [sentenza n. 4663/2025](#). Con questa ultima pronuncia la Cassazione ritiene perfettamente legittimo che **un titolare conceda l'utilizzo di spazi ad altri collaboratori**, che non possono essere collocati sul medesimo piano in quanto soggiacciono alle direttive del *dominus*. Che costui addebiti o meno ai collaboratori i costi di utilizzo dell'immobile **è decisione che dipende solo da lui nell'esercizio della libertà contrattuale**. Comunque, i costi sono integralmente deducibili, poiché il *dominus* trae in ogni caso vantaggio dalla prestazione dei collaboratori che ospita gratuitamente. Il mancato riaddebito **rende non applicabile la previsione** (prima interpretativa, ora normativa) di **indeducibilità dei costi in capo a chi li sostiene integralmente**.

CRISI D'IMPRESA

La Formazione delle classi e l'ordine legale delle cause di prelazione nel concordato semplificato

di Paola Barisone

Master di specializzazione

I diversi strumenti di ristrutturazione per la gestione della crisi di impresa

Scopri di più

Il **Tribunale di Ferrara**, con una pronuncia del **25 marzo 2025**, ha ribadito che, nel concordato semplificato, a causa della sua natura meramente liquidatoria, l'attivo deve essere distribuito **secondo l'ordine legale delle cause di prelazione**.

Risulta, pertanto, inammissibile la proposta che prevede il **pagamento *pro quota* di tutti i creditori privilegiati** (esclusi i lavoratori), senza rispettare la **graduazione tra i diversi gradi di privilegio**.

Con la conseguenza che la **formazione di un'unica classe comprendente creditori privilegiati**, con differente grado di prelazione, risulta illegittima, **quando non vi è capienza per soddisfare integralmente tutti i crediti**.

Premessa

Il **concordato semplificato** è uno strumento previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Codice), destinato a **risolvere situazioni di crisi aziendale tramite la liquidazione del patrimonio**. In particolare, è **finalizzato a liquidare l'azienda** a seguito dell'infruttuosità del percorso di **composizione negoziata**.

Difatti, **rappresenta il possibile esito della composizione negoziata**, nel senso che la **domanda di omologa di concordato semplificato** può essere presentata quando l'imprenditore ha avviato l'*iter* per la composizione negoziata della crisi e nel corso della stessa abbia **condotto serie trattative con i creditori**, al cui esito non si siano, però, **rivelate praticabili una delle tre soluzioni**, di cui all'[articolo 23, comma 1, Codice](#).

Inoltre, lo **svolgimento delle trattative**, come rappresentato **dall'Esperto nella propria relazione finale**, deve essere improntato al rispetto delle **regole di correttezza e buona fede da parte del debitore**.

Il Codice dedica esclusivamente due articoli al concordato semplificato e precisamente il [25-sexies](#) ed il [25-septies](#), il primo intitolato “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio” ed il secondo “disciplina per la liquidazione del patrimonio”.

Il fine della procedura è la liquidazione del patrimonio dell'impresa per soddisfare tutti i creditori sociali.

Lo strumento si caratterizza per una **semplificazione della procedura rispetto al concordato preventivo**, con vantaggi in **termini di tempistiche e di riduzione dei costi della procedura**, non richiedendo, peraltro, il **voto dei creditori per l'approvazione della proposta**.

Secondo il disposto dell'[articolo 25-sexies, comma 5, Codice](#), il Tribunale omologa il concordato semplificato quando, oltre alla regolarità del contraddittorio e del procedimento, **accerta:**

- **la fattibilità del piano di liquidazione;**
- **con riguardo alle modalità distributive dell'attivo, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;**
- **l'assenza di pregiudizialità in confronto all'alternativa della liquidazione giudiziale;**
- **la previsione che venga assicurata un'utilità a ciascun creditore.**

In ultimo, il piano di liquidazione può altresì prevedere la **continuazione dell'attività aziendale ma esclusivamente in via indiretta** attraverso la **cessione dell'intera azienda o di rami della medesima**.

La pronuncia del Tribunale di Ferrara

Con un'interessante pronuncia, il Tribunale di Ferrara, il 25 marzo 2025, rigettava una proposta di concordato semplificato che prevedeva il pagamento pro quota di tutti i creditori privilegiati (esclusi i lavoratori), senza rispettare l'ordine delle cause legali di prelazione, in quanto la distribuzione proposta non rispettava la graduazione tra i diversi gradi di privilegio, violando la regola della *absolute priority rule* (APR).

Il giudice statuiva in particolare che: *“giovà trattare la questione della regola distributiva nel CIS, che è quella della priorità assoluta (absolute priority rule-APR), la quale non consente la soddisfazione del creditore di grado successivo qualora non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado precedente; ove tale regola si riferisce alle risorse finanziarie provenienti dal patrimonio assoggettato al concorso e non a quelle rivenienti da apporti di terzi estranei al patrimonio del- debitore (lac.d. finanza esterna)”*.

Pertanto, la distribuzione dell'attivo, nel concordato semplificato, deve seguire **rigorosamente l'ordine legale delle cause di prelazione**, consentendo tuttavia, il [comma 1 dell'articolo 25-](#)

[sexies](#), l'applicazione dell'[articolo 84, comma 5, Codice](#), con la sola esclusione degli **apporti esterni che possono essere distribuiti** anche in deroga all'[articolo 2741, cod. civ.](#).

Di conseguenza, in materia di concordato semplificato, è **inammissibile la proposta che preveda il pagamento alla medesima percentuale di tutti i creditori privilegiati successivi ai lavoratori senza alcun riguardo al loro grado**, essendo necessario – per contro – **rispettare l'ordine delle cause di prelazione, prevedendo il pagamento prima dei creditori assistiti dal privilegio di cui all'[articolo 2751-bis, comma 1, cod. civ.](#), e, solo in caso di residuo attivo, di quelli assistiti da privilegio di grado ulteriore.**

Nel concordato semplificato difatti il **debitore non può fruire di alcun criterio di distribuzione dell'attivo alternativo al rigoroso rispetto delle cause di prelazione, attesa la natura liquidatoria dello strumento e salva l'applicazione dell'[articolo 84, comma 5, Codice](#), richiamato al [comma 1 dell'articolo 25-sexies, Codice](#).**

Nel caso esaminato dal Tribunale di Ferrara, il rispetto della regola *dell'absolute priority rule*, tenuto conto degli *assets* attivi da liquidare, avrebbe comportato la possibilità di soddisfare i privilegiati solo fino al n. 2 dell'[articolo 2751-bis, cod. civ.](#), e, quindi, la mancata percorribilità della via concordataria semplificata, che impone, la soddisfazione in misura non simbolica di ciascun creditore, compresi i chirografari.

Ulteriore censura operata dal Tribunale è riferita alla **modalità di formazione delle classi, non essendo possibile creare una classe che raggruppi creditori aventi grado di prelazione diverso** posto che, dovendosi rispettare necessariamente la **graduazione dei crediti e non essendovi capienza per tutti i creditori privilegiati**, il trattamento necessariamente differenziato avrebbe imposto la formazione di classi distinte nel rispetto dell'ordine delle **cause legittime di prelazione.**

Pertanto, come statuito dal Tribunale nella pronuncia in esame, la formazione di un'unica classe comprendente creditori privilegiati con differente grado di prelazione risulterebbe illegittima quando non vi sia capienza per soddisfare integralmente tutti i crediti.

Di conseguenza, sulla base del principio normativo, **nel concordato semplificato, la regola distributiva è quella della priorità assoluta (*absolute priority rule* – APR) che non consente la soddisfazione del creditore di grado successivo qualora non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado poziore**, ove tale regola si riferisce alle risorse finanziarie provenienti dal **patrimonio assoggettato al concorso e non a quelle rivenienti da apporti di terzi estranei al patrimonio del debitore** (ovverosia la c.d. finanza esterna). Resta comunque salva l'applicazione della regola, di cui all'[articolo 84, comma 5, Codice](#), come richiamato dal [comma 1 dell'articolo 25-sexies, Codice](#).

Bilancio d'esercizio 2025: l'impatto del D.Lgs. 192/2024 sulle opere su ordinazione

di **Mauro Muraca**



webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025

16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>

Il D.Lgs. 192/2024 ha segnato una svolta fondamentale nella **disciplina fiscale delle opere in corso su ordinazione**, puntando a una vera **convergenza tra principi contabili e normativa fiscale**. L'obiettivo è chiaro: eliminare il "doppio binario" che in passato generava disallineamenti e, conseguentemente, la necessità di complicate rettifiche nella dichiarazione dei redditi. Queste disposizioni sono in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Le opere in corso su ordinazione, come noto, sono **contratti a lungo termine**, tipicamente di appalto, finalizzati alla realizzazione di beni o servizi unici, creati su specifica commessa del cliente. La loro complessità intrinseca deriva dal fatto che, quasi sempre, il ciclo produttivo si estende su più esercizi fiscali. Questo impone una rigorosa applicazione del **principio di competenza economica** per la corretta imputazione di costi e ricavi. I ricavi, infatti, si considerano acquisiti definitivamente solo al completamento dell'opera, mentre i costi sono sostenuti progressivamente lungo tutto il processo produttivo.

A livello contabile, la normativa civilistica (Articolo 2426 c.c.) offre due principali metodologie di valutazione per queste specifiche tipologie di commesse. Il primo è il **criterio della commessa completata**. Questo metodo prevede che le opere siano valutate al loro **costo storico**. L'utile o la perdita generata dalla commessa viene riconosciuta in bilancio solamente all'atto del suo completamento definitivo. Il perfezionamento del contratto, e quindi il trasferimento dei rischi e benefici, si verifica quando la costruzione è ultimata e accettata dal committente, i collaudi hanno esito positivo, eventuali costi da sostenere post-completamento sono considerati non significativi e adeguatamente accantonati, e le incertezze residue sono stimabili con ragionevole certezza. Pur non riflettendo l'andamento economico-finanziario progressivo dell'attività, questo criterio offre il vantaggio di basarsi su dati consuntivi certi. Le rimanenze di opere incomplete, in questo caso, vengono semplicemente valutate al costo di produzione o, se inferiore, al loro presumibile valore di realizzazione.

L'alternativa è il **criterio della percentuale di completamento**. Questo approccio, invece, valuta le opere in base al **corrispettivo contrattuale maturato** (anche se tale valore dovesse eccedere

il costo), procedendo in funzione dello **stato di avanzamento dei lavori (SAL)**. L'OIC 23, principio contabile di riferimento, disciplina che le rimanenze siano valutate al ricavo maturato e che sia i ricavi che i costi siano imputati nell'esercizio di competenza, in base all'avanzamento fisico o economico dell'opera. Per la determinazione di questa "percentuale di avanzamento", possono essere adottate diverse metriche, tra cui il **metodo del costo sostenuto (cost-to-cost)**, il conteggio delle **ore lavorate**, il numero di **unità consegnate** o le **misurazioni fisiche** delle quantità prodotte. L'applicabilità di questo criterio è subordinata, tuttavia, a condizioni rigorose: l'esistenza di un contratto chiaro e vincolante, la ragionevole certezza del diritto al corrispettivo e la possibilità di misurare in modo attendibile il risultato complessivo della commessa. Qualora tali presupposti non siano soddisfatti, si rende obbligatorio l'utilizzo del criterio della commessa completata. La scelta tra queste due metodologie è, come indicato dall'OIC 23, strettamente correlata alla **durata della commessa**. Per le commesse **infrannuali** (ovvero di durata inferiore ai dodici mesi), entrambi i metodi sono ammissibili. Per quelle **ultrannuali**, invece, in presenza delle condizioni sopra elencate, l'applicazione del criterio della percentuale di completamento è mandatoria.

Prima dell'intervento apportato dal D.Lgs. 192/2024, il quadro normativo fiscale presentava una netta distinzione e una rigidità che contrastava con i principi contabili. Per le **commesse infrannuali (Art. 92, comma 6, Tuir)**, la valutazione era ammessa unicamente in base ai costi sostenuti, precludendo qualsiasi possibilità di svalutazione al valore normale. Per le **commesse ultrannuali (Art. 93, Tuir)**, la norma imponeva la valutazione in base ai corrispettivi pattuiti e maturati in relazione alla quota di opera eseguita, configurando di fatto una versione fiscale del metodo della percentuale di completamento. Anche in presenza di SAL, la valutazione poteva basarsi sui corrispettivi liquidati. È importante notare che, già dal 2006, la valutazione al costo non era più ammessa fiscalmente per le commesse pluriennali. Questa discrepanza, aggravata dall'introduzione del principio di **derivazione rafforzata**, generava un sistematico **"doppio binario" civilistico-fiscale**. Le imprese che adottavano criteri contabili diversi da quelli imposti fiscalmente si trovavano costrette ad effettuare **variazioni temporanee in dichiarazione dei redditi** e a gestire le conseguenti **imposte differite/anticipate**, incrementando significativamente la complessità amministrativa e fiscale.

Il D.Lgs. 192/2024, in attuazione della L. 111/2023, è intervenuto proprio su questo punto cruciale, modificando gli articoli 92 e 93 del Tuir con l'intento esplicito di **allineare la valutazione fiscale a quella contabile**, a condizione che quest'ultima sia conforme ai corretti principi contabili. Per le **commesse infrannuali (Art. 92, comma 6, Tuir)**: le imprese che le valutano al costo possono continuare a farlo. La vera novità, tuttavia, riguarda le aziende che, in conformità ai principi contabili, adottano il metodo della percentuale di completamento; queste, infatti, possono applicare tale metodo anche ai fini fiscali, eliminando in sostanza il disallineamento e le relative complicazioni. Per le **commesse ultrannuali (Art. 93, comma 6, Tuir)**, invece, viene introdotta un'altra importante apertura. Le imprese che, in conformità ai principi contabili, valutano le commesse ultrannuali sulla base dei costi sostenuti (ovvero con il criterio della commessa completata), imputando i corrispettivi all'esercizio di consegna finale, potranno applicare questo metodo anche ai fini della determinazione del reddito imponibile. In sintesi, queste modifiche conferiscono un fondamentale **riconoscimento fiscale**

ai criteri di valutazione utilizzati in bilancio, sia che le commesse infrannuali siano valutate sui ricavi maturati, sia che quelle pluriennali siano valutate sui costi. Il risultato atteso è l'eliminazione del "doppio binario" e delle relative variazioni temporanee, semplificando notevolmente gli adempimenti in vista del **Bilancio 2025 e della relativa determinazione del reddito d'impresa**.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023** (ovverosia, dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). È importante segnalare, tuttavia, l'esistenza di una **disciplina transitoria**: le commesse **già in corso** al termine del periodo d'imposta al 31 dicembre 2023 continueranno ad essere gestite secondo la normativa pre-esistente (mantenendo quindi il "doppio binario" e la necessità di gestire la fiscalità differita) fino al loro effettivo completamento.

Adeguati assetti: doveri e responsabilità di sindaci, revisori e amministratori

di Mauro Nicola – Presidente Fondazione Nazionale Formazione Commercialisti

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025

16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>



In seguito alla introduzione nel panorama normativo nazionale del cosiddetto **Codice della Crisi di impresa** è divenuta di fondamentale importanza **la verifica** della **effettiva sussistenza** in capo alle imprese di **adeguati assetti organizzativi ed amministrativi**.

Per ovvietà, il monitoraggio di questa presenza spetta innanzitutto a **sindaci e revisori** in caso di **loro nomina**.

Vi è però da sottolineare che il mondo imprenditoriale italico è formato, per oltre il 90%, da aziende con meno di 10 dipendenti, peraltro propulsori di un **sistema imprenditoriale** formato da **meno del 10% di aziende** di medie e grandi dimensioni. Su queste piccole aziende pesa, e peserà, la difficoltà di adeguamento, più o meno rapidamente, ben si badi, in tempi ristretti, alle **prescrizioni del Codice della crisi di impresa**.

In caso, però, di presenza di **revisori e sindaci** il compito generale loro demandato, ossia quello del controllo, dovrà estendersi pure al controllo, ed alla valutazione, dei **pilastri fondanti il sistema “preventivo” della crisi d’impresa**, ovvero:

- l’istituzione di **adeguati assetti** amministrativi e contabili;
- l’accesso alla **composizione negoziata**;
- il dialogo con i vari **intermediari finanziari coinvolti**.

La riformata procedura in tema di crisi di impresa è stata fondata sull’obiettivo di poter preferire, e favorire, una **gestione preventiva e proattiva della crisi** muovendo verso:

- l’obbligo di **dotarsi di adeguati assetti** organizzativi, amministrativi e contabili capaci di rilevare tempestivamente segnali di probabile crisi o insolvenza da parte di un’impresa collettiva;
- l’introduzione di **strumenti innovativi per la gestione della crisi** come, per esempio, la composizione negoziata della crisi.

In sintesi, l'obiettivo finale è stato quello di richiedere, alla categoria imprenditoriale, il sacrificio di introdurre degli assetti interni capaci di **valutare tempestivamente il rischio** del venir meno della continuità aziendale in un momento in cui **tale rischio sia ancora reversibile**. Scongiurando, così, il pericolo di un aggravio di tale situazione, ed avendo, come finalità ultima, la prevenzione dell'insolvenza aziendale evitando danni per creditori, dipendenti, banche e per l'intero sistema economico.

Sfortunatamente, mentre l'importanza, e la condivisibilità degli scopi di questi obiettivi è certamente indiscutibile in senso assoluto, dal lato pratico risulta di enorme **complessità l'individuazione di una configurazione** di un **assetto organizzativo adeguato** a ogni singola impresa.

In considerazione delle importanti responsabilità derivanti da questo genere di controlli è di assoluta indispensabilità concentrarsi sul **principio della proporzionalità degli assetti organizzativi** rispetto alla **natura ed alle dimensioni** dell'impresa.

Le **imprese di dimensioni minori**, le più semplici, fermi restando gli obiettivi generali della norma, dovranno dotarsi di strumenti, e procedure, utili al **raggiungimento degli scopi** per i quali sono stati introdotti.

Prendendo in considerazione l'attuale quadro macroeconomico dell'economia nazionale ed internazionale, pregno di incertezze, e di elementi di rischio esogeni difficilmente controllabili, sarà necessario che le **sudette imprese non commettano due errori**, ossia:

- quello di **adempiere agli obblighi normativi in maniera meramente formale**, senza trarre un effettivo beneficio dagli stessi;
- quello di **dotarsi di un assetto organizzativo eccessivamente ridondante** ed appesantito che renda meno efficiente la gestione.

Il vero obiettivo dovrà, invece, essere quello di **tarare una serie di indicatori capaci di intercettare**, in modo tempestivo, **l'insorgenza di una situazione di crisi**, al fine di poter introdurre gli opportuni correttivi.

Allo scopo di raggiungere tale risultato sarà necessario, per l'impresa, **dotarsi di flussi informativi**, completi ed appropriati. Ovvero sarà necessario che i flussi informativi permettano all'impresa di:

- essere in grado di **rendicontare su base periodica** i propri risultati economici, finanziari e patrimoniali con la dovuta tempestività, attendibilità e completezza;
- **operare previsioni estese** a un arco temporale minimo di 12 mesi sia in termini di grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali sia in termini di flussi finanziari;
- **raffrontare i dati di consuntivo** con le previsioni fatte assumendo decisioni conseguenziali al fine della mitigazione dei rischi intercettati, nel caso di scostamenti significativi.

A questo punto della disamina del problema, appare evidente che, un **ruolo di fondamentale importanza, lo svolga l'organo di controllo**, che non solo deve vigilare affinché gli amministratori dotino la società di adeguati assetti premonitori dell'emersione della crisi, ma anche **reagire con gli strumenti che l'ordinamento mette loro a disposizione**.

Primaria ed indispensabile condizione per il superamento di situazioni di crisi aziendali sarà l'istituzione, e la costante verifica, del **concreto funzionamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili** che, proporzionalmente alle dimensioni e complessità della stessa, consentano di **misurare il rischio**, rilevarlo, quando supera determinate soglie di allarme, ovvero contenerlo con appropriate, e tempestive, decisioni allorché si materializzi.

In sintesi, **solo la presenza di adeguati assetti** sarà in grado di fornire **flussi informativi tempestivi** e appropriati su **segnali di allarme di crisi**.

Il **Collegio Sindacale**, dovrà, quindi, in prima battuta, **valutare l'esistenza**, e l'adeguatezza, **dell'assetto organizzativo**, valutando quando gli assetti possano reputarsi *adeguati* funzionalmente, come evidenziato dall'articolo 2086 codice civile, al settore in cui opera l'azienda, al sistema di governance, nonché alla **complessità caratterizzante l'attività dell'azienda**.

Mai però dovrà essere dimenticato che sarà, invece, **compito degli amministratori**, e mai del collegio sindacale, procedere nello specifico compito di **vigilanza sul processo informativo** proveniente dagli adeguati assetti, **intercettando**, al fine della preventiva emersione della crisi, i **segnali premonitori preminenti**, ossia quelli di natura finanziaria

È bene ricordare, in questa sede, che il codice della crisi definisce, lo **stato di crisi**, come la situazione in cui l'imprenditore prevede che, entro l'orizzonte temporale di un anno, incontrerà **difficoltà nel pagare regolarmente i propri debiti**.

Concettualità, quest'ultima, tipicamente rinvenibile anche nella **valutazione del going concern** tipico della **revisione legale e non solo**, ovvero il principio (contabile) che assume che un'azienda sia in grado di **continuare a operare per un futuro prevedibile**, senza l'intenzione o la necessità di liquidazione, attraverso una stabilità finanziaria e, in particolare, con probabilità di sopravvivenza per i **successivi 12 mesi**.

Per logica conseguenza, di tale concetto, il collegio sindacale dovrà verificare che gli assetti organizzativi siano in grado di **generare un piano di cassa** contente:

- la **stima dei ricavi e dei costi**, nonché dei correlati tempi di incasso e pagamento;
- un'attenta **pianificazione dei flussi finanziari** in entrata e uscita.

E poiché il piano di cassa **non è un esercizio statico**, ma mutevole nel tempo, occorrerà operare un monitoraggio continuo della situazione, in **modo da poter intervenire**, tempestivamente, di fronte a **imprevisti risolvendo**, nel contempo, eventuali **tensioni finanziarie**.

Senza dimenticare poi che, la predisposizione di un piano di cassa, risulta, oggi, indispensabile per la **corretta gestione dei rapporti bancari**, soprattutto alla luce delle regole di settore meglio conosciute come Linee Guida EBA.

ACCERTAMENTO

L'integrazione di AI nei procedimenti fiscali: accertamento e compliance

di **Andrea Bongi**



webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025

16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale ha già rivoluzionato il **rapporto fra il fisco e i contribuenti**. Con l'introduzione e l'implementazione di strumenti tecnologici avanzati l'amministrazione punta a migliorare sempre di più **l'efficacia e l'efficienza dei controlli** ed a promuovere la compliance fiscale.

Dopo anni in cui la nostra amministrazione finanziaria ha fatto incetta di **dati e informazioni** – si pensi, ad esempio, ai dati che arrivano quotidianamente dalla fatturazione elettronica – è arrivato il momento di **mettere a frutto questo preziosissimo scrigno di dati** presenti nell'anagrafe tributaria.

Si tratta ovviamente di **trattare e analizzare grandi volumi di dati** e di informazioni che devono essere incrociate fra di loro al fine di poter identificare, sulla base di **predefiniti rischi di evasione fiscale**, liste di contribuenti, **orientando e ottimizzando le attività di controllo** e di compliance nei confronti di questi ultimi.

Già da qualche anno sono utilizzati strumenti informatici come **l'algoritmo VE.RA**. (Verifica dei Rischi Automatizzata) grazie ai quali l'Agenzia delle Entrate può effettuare analisi di rischio mirate, selezionando i **contribuenti da sottoporre a verifica**. Questo applicativo si basa quasi esclusivamente sulle **informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari** che vengono analizzati alla luce ed ai contenuti anche delle **dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti italiani**.

Le attività e le procedure di analisi di rischio hanno recentemente trovato il loro inquadramento normativo attraverso le disposizioni contenute **nell'articolo 2 del D.Lgs 13/2024**.

L'utilizzo delle nuove tecniche informatizzate e più in generale dell'intelligenza artificiale, comporta, però, anche **nuovi rischi e nuove esigenze di tutela per i contribuenti**. È di fondamentale importanza, in tal senso, poter comprendere quali siano i **criteri utilizzati dagli algoritmi** nelle attività di analisi del rischio **per evitare contestazioni e sanzioni**. La trasparenza

nei processi di analisi del rischio e la possibilità di accesso ai dati utilizzati diventano **aspetti cruciali per garantire i diritti dei cittadini**. In questo senso sarà fondamentale capire come **verranno contemperate le esigenze di tutela dei contribuenti** e i poteri dell'amministrazione finanziaria nel **regolamento attuativo delle analisi di rischio**, espressamente **richiesto dalla stessa norma** sopra citata.

Non c'è, infatti, alcun dubbio che **l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei procedimenti fiscali** sollevi questioni relative alla protezione dei dati personali e alla legittimità delle decisioni automatizzate.

Anche il tema della **protezione delle informazioni** contenute nell'anagrafe tributaria – con particolare riferimento all'archivio dei **rapporti finanziari** e alla **banca dati fatture elettroniche integrate** – è di grande importanza e attualità.

Di recente, il Garante della Privacy ha sottolineato l'importanza di garantire che l'uso dell'intelligenza artificiale **non comprometta i diritti fondamentali dei contribuenti** e vengano adottate procedure che **riducano al minimo il rischio dell'individuazione dei c.d. "falsi positivi"**.

Nel frattempo, la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale iniziano a delineare i limiti ed i confini entro i quali **l'intelligenza artificiale può essere legittimamente utilizzata** nei procedimenti amministrativi.

In conclusione, l'adozione dell'intelligenza artificiale nel sistema fiscale italiano rappresenta un **passo significativo verso l'innovazione e l'efficienza**. Tuttavia, è essenziale bilanciare questi progressi tecnologici con la **tutela dei diritti dei contribuenti**, assicurando **trasparenza, equità e rispetto della privacy** in ogni fase del processo fiscale.

Saranno proprio queste delicatissime tematiche ad essere al centro del **quinto incontro del Master Breve di EUROCONFERENCE dedicata all'intelligenza artificiale e fisco**. Saranno, infatti, gli impatti sugli accertamenti e sulle attività di compliance fiscale nell'era digitale ad essere analizzate, in profondità, durante i **suddetti lavori congressuali**.